



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FATTORI, BULGARELLI, CASTALDI, CIOFFI, DONNO, GAETTI, MANGILI, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO e SCIBONA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2015**

Disposizioni in materia di etichettatura di prodotti apistici

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, ha dato attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.

In particolare l'articolo 3, comma 2, lettera *f*), di tale decreto ha stabilito che sull'etichetta «devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto».

Il presente disegno di legge specifica che tale disposizione deve essere estesa a tutti i prodotti apistici cioè miele d'api da nettare e da melata, la cera d'api e i suoi derivati, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli e i suoi derivati, il veleno d'api, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Etichettatura prodotti apistici)*

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, e successive modificazioni, si applica a tutti i prodotti apistici.

2. Sono considerati prodotti apistici: il miele d'api da nettare e da melata, la cera d'api e i suoi derivati, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli e i suoi derivati, il veleno d'api, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele.

## Art. 2.

*(Disposizione finanziaria)*

1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

